

Allegato A)

AVVISO PUBBLICO

Per l'accesso al contributo economico concesso ai *caregiver* familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza (ex DPCM del 30 novembre 2023, in attuazione del comma 255 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017).

Il Comune di TERNI, in qualità di Comune capofila della Zona sociale n. 10 visti:

- la Convenzione per la gestione associata dei servizi ed interventi di natura socio- assistenziale e socio-sanitaria sottoscritta tra i Comuni di Terni, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini e Stroncone;
- l'art. 1, comma 255, della Legge n. 205/2017 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022, dal quale risulta che la dotazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare e' pari ad euro 24.849.974,00;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2022, recante «Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2022-2024»;
- il DPCM del 30 novembre 2023, recante i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'annualità 2023, Legge 27 dicembre 2017, n.205;
- la DGR n. 208 del 13/03/2024 "DPCM del 30 novembre 2023, recante i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2023 ex legge 27 dicembre 2017, n. 205. Approvazione Piano di massima.";
- la DGR n. 1038 del 20/09/2024 "DPCM del 30 novembre 2023, recante i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2023 ex legge 27 dicembre 2017, n. 205. Determinazioni."

emana il presente Avviso pubblico per l'accesso a contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

Art. 1 – Finalità ed obiettivi

1. Il presente avviso è volto al sostegno dell'attività di cura ed assistenza, effettuata su base volontaria, non professionale, dal **caregiver familiare**, come definito all'art. 1, comma 255, della Legge n. 205/2017.
2. Il caregiver familiare si connota quale risorsa che si prende cura della persona che assiste, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l'aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura, allo scopo di favorirne il mantenimento al proprio domicilio.
3. Il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del progetto personalizzato e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nel progetto stesso. Le attività di cura e assistenza, svolte dal caregiver familiare, definite nel "Patto per la cura" di cui all'art 7, costituiscono parte integrante del progetto personalizzato.

ART. 2 BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

1. Possono risultare beneficiari del contributo **coloro che**, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.4, **svolgono le funzioni di caregiver familiare**, inteso, ai sensi dell'art.1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, quale *“ persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua dilunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”*.

Art. 3 OGGETTO DELL'INTERVENTO, AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E DOTAZIONE FINANZIARIA

- 1) L'intervento consiste nell'erogazione, di un contributo economico, a coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare, come definito al precedente articolo;
- 2) Il contributo sostiene le attività di cura e assistenza svolte dal caregiver familiare, così come definite e declinate nel “Patto per la cura” di cui al successivo art. 7 e del progetto personalizzato redatto per la persona con disabilità;
- 3) Il contributo è concesso a seguito di presentazione di apposita domanda secondo le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5 e dell'utile collocamento nella graduatoria stilata nel rispetto dei criteri di valutazione specificati nel presente avviso ed è modulato nel modo seguente:

VALORE ISEE del caregiver familiare	CONTRIBUTO ANNUO
ISEE fino ad Euro 25.000,00	Contributo massimo pari ad € 3.000,00 annui
ISEE da Euro 25.001,00 e € 35.000,00	Contributo massimo pari ad € 2.400,00 annui

- 4) La Zona sociale n. 10 destina, per il presente avviso, una dotazione finanziaria complessiva di €. 67.207,60.
- 5) Qualora ci sia un importante scostamento tra il numero di domande pervenute e il numero di domande che possono essere soddisfatte, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ridurre il contributo a favore del caregiver familiare, fino ad un minimo di €. 1.000,00, al fine di soddisfare un maggior numero di istanze;

Art. 4 – REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Possono presentare la domanda di accesso al contributo di cui al presente avviso i caregiver familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti in uno dei Comuni che afferiscono alla Zona sociale n. 10;
 - b) fare parte del nucleo familiare della persona da assistere o avere la residenza in altro modulo abitativo, ma collocato nella medesima struttura;
 - c) essere:
 - b1. cittadino italiano;
 - b2. cittadino comunitario;
 - b3. Cittadino di Stato non appartenente alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi;
 - d) avere compiuto 18 anni di età ed essere in condizione di autosufficienza;
 - e) avere un ISEE del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente¹, non superiore ad € 35.000,00;
 - f) avere acquisito il consenso della persona che assiste, di un suo amministratore di sostegno, di un suo tutore o curatore;
2. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
3. La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere asserita mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.
4. L'amministrazione comunale ricevente la domanda, procederà a verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 71 e 72 del medesimo DPR 445/2000.

Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande e iter procedimentale.

- 1. Per accedere al beneficio il richiedente deve presentare una domanda dalla quale emergano i requisiti di ammissibilità nella prospettiva di una successiva elaborazione del "Patto per la cura".
- 2. La domanda, a firma del richiedente il beneficio, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'allegato 2A) (parte integrante e sostanziale del presente avviso e denominata "*schema di domanda*"), compilata in ogni sua parte e sottoscritta, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, cui andranno allegate:
 - a) certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
 - b) se cittadino non comunitario dichiarazione di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- 3. All'istanza di cui al precedente comma deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, il modello privacy debitamente sottoscritto, e laddove necessario, copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo del medesimo;
- 4. L'istanza deve essere presentata al Comune di TERNI, Capofila della Zona sociale N. 10 con una delle seguenti modalità:

¹ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159

- a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Terni capofila di Zona Sociale n.10,
- a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo:
Piazza Mario Ridolfi, 1 – 05100 TERNI – ufficio protocollo;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo: comune.terni@postacert.umbria.it

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Nel caso di presentazione di più domande da parte del caregiver, sarà istruita l'ultima validamente ricevuta, in ordine di tempo, entro i termini.

5. L'istanza deve essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sull'ALBO Pretorio del Comune di Terni e **fino alle ore 12:00 del 30/06/2025** Ai fini dell'osservanza del suddetto termine farà fede:
 - la data di ricezione dell'ufficio Protocollo del Comune di TERNI capofila di Zona sociale n.10 (compatibilmente con gli orari di apertura dello stesso) nel caso di presentazione a mano;
 - la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata a.r.;
 - la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68;

L'amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6. Ammissibilità, valutazione delle domande e approvazione delle graduatorie

1. Dopo la scadenza del termine di cui all'art. 5 c. 5, la Direzione Welfare del Comune di TERNI della Zona sociale 10 procede all'esame delle domande pervenute.
2. Al termine dell'istruttoria formale avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dagli art. 3 e 4 del presente Avviso, ciascuna domanda potrà risultare:
 - a) ammessa a successiva valutazione;
 - b) non ammessa con motivazione.
3. Le domande saranno ritenute ammissibili se:
 - a) presentate entro il termine perentorio e con le modalità indicate nell'avviso;
 - b) presentate da soggetto ammissibile;
 - c) complete, regolarmente compilate nella relativa modulistica e conformi alle indicazioni contenute nel presente avviso. Resta salva la possibilità di richiedere l'integrazione documentale nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*).
4. Qualora la domanda risulti non ammessa, ai sensi del comma 2, lett. b) del presente articolo, il provvedimento motivato di non ammissibilità della stessa sarà comunicato all'interessato tramite apposita notifica scritta.
5. Le domande risultate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione tecnica effettuata da un'equipe multidisciplinare attivata dal case manager, tramite la compilazione della scheda di valutazione di cui all'allegato denominato 'scheda di valutazione', costituente parte integrante e sostanziale del presente avviso, finalizzata alla attribuzione di un punteggio, sulla base dei criteri riportati nella griglia di cui all'allegato 1a) parte integrante e sostanziale del presente avviso, attinenti a:

- a) Essere caregiver di una persona² con disabilità gravissima;
- b) essere caregiver di una persona che non ha avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
- c) essere caregiver di una persona inserita in un programma di accompagnamento finalizzato alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del *caregiver* con la persona assistita;
- d) presenza di minori età o di altra persona con disabilità grave o gravissima all'interno del nucleo familiare del caregiver ;
- e) essere caregiver di una persona con disabilità grave (art. 3, co 3 della l. 104/92) ma non rientrante nelle tipologie a),b), c);

Le domande considerate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione di merito ai fini della predisposizione della graduatoria stilata in ordine crescente per ISEE e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 3, comma 4, fatto salvo un eventuale ulteriore incremento delle stesse.

A parità di punteggio prevarrà il richiedente che ha presentato prima la domanda, tenuto conto dell'ordine temporale di presentazione della stessa e di assegnazione del protocollo.

- 6. In sede di valutazione di cui al comma precedente, in base ai dati relativi ai bisogni assistenziali individuati nel progetto personalizzato della persona con disabilità e contenuti nella domanda di accesso al contributo, viene, altresì, elaborato il "Patto per la cura" di cui all'art. 7.
- 7. Il *case manager*, individuato in sede di valutazione tecnica sulla base del bisogno prevalente, è la figura di riferimento del caregiver familiare e della persona con disabilità destinataria dell'intervento.
- 8. Le fasi di ammissibilità e di valutazione di cui al presente articolo devono concludersi entro un massimo di 60 giorni, decorrenti dalla scadenza del presente avviso, con l'approvazione della graduatoria contenente l'esito della valutazione e l'eventuale concessione del contributo.
- 9. Il provvedimento verrà comunicato alla persona destinataria del contributo tramite apposita comunicazione da parte del Servizio Sociale Professionale, per la sottoscrizione del "Patto per la cura" entro e, a pena di esclusione, non oltre il termine stabilito nella predetta comunicazione;
- 10. l'intervento de quo è incompatibile con il CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA INDIRETTA PER GRAVISSIMA DISABILITA' di cui alla DGR 993/2020, per cui, in caso di ammissione dell'istanza, il beneficiario dovrà optare tra le due misure;
- 11. ove il beneficiario ha già in corso di svolgimento un patto per la cura a valere sul CAREGIVER FAMILIARE (di cui alla graduatoria approvata con DD n. 1449 del 19/05/2023), non gli potrà essere erogato il contributo di cui al presente atto, fino alla conclusione del relativo patto, e si procederà con lo scorrimento della graduatoria, fino a concorrenza delle risorse disponibili

Art. 7 - IL PATTO PER LA CURA

- 1. Il Patto per la cura, allegato 3a) parte integrante e sostanziale del presente avviso, redatto, dai Servizi sociali territoriali, con la eventuale attivazione dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare laddove ritenuto necessario, sulla base dei bisogni assistenziali individuati nel progetto personalizzato della persona con disabilità gravissima, deve indicare l'insieme delle attività espletate dal caregiver familiare e le relative modalità di erogazione. Il Patto per la cura tiene conto del progetto personalizzato, in ogni modo denominato, della persona assistita, ovvero dell'insieme delle prestazioni, degli ausili, dei servizi, dei contributi economici e delle risorse umane disponibili ivi compreso il case manager con il ruolo di referente per il caregiver familiare e per la persona destinataria dell'intervento.

² Art. 3 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016 "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016"

2. Il Caregiver familiare e il *case manager* sottoscrivono il “Patto per la cura” nel quale deve essere chiaramente esplicitato l’importo del contributo annuo concesso rispettivamente alle funzioni ed alle attività svolte dallo stesso nell’arco di un monte orario giornaliero e settimanale.
3. Il contributo economico concesso per ciascun patto, a valere su risorse di cui ai commi precedenti, non può essere superiore ad Euro 3.000,00 per 12 mesi (durata massima del progetto) nel rispetto di quanto previsto all’art. 3, comma 3.
4. Nel caso di durata inferiore del “Patto per la cura” ai 12 mesi, il contributo economico concesso verrà riparametrato in maniera proporzionale (valore mensile del contributo come da art. 3).

Art. 8 – Modalità e tempi di erogazione delle risorse previste nel budget di progetto e rendicontazione

5. Le risorse assegnate al beneficiario in base al “Patto per la cura” sono erogate secondo le seguenti modalità, salvo diversa disposizione prevista dal provvedimento di ammissione al finanziamento:
 - a) L’ 80% a seguito della sottoscrizione del “*Patto per la cura*” di cui all’art. 7;
 - b) il 20% a seguito di relazione analitica delle attività svolte dal *caregiver familiare* e di valutazione positiva da parte del *case manager*.
6. Vista la relazione del case manager e sentiti, laddove necessario, i servizi afferenti alla Az. USL, ivi inclusa la UVM, si provvede, al momento della chiusura del Patto per la cura, a determinare l’importo effettivamente rimborsabile e si procede alla sua liquidazione.

Art. 9 - Controlli e verifiche

1. Il Comune di TERNI, tramite i Servizi/Unità Operative competenti in materia si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di effettuare, ai sensi dall’articolo 71 del DPR n. 445/2000 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.
2. Nel caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 445/2000, il contributo sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già percepite anche attraverso la restituzione delle somme corrispondenti al valore del contributo percepito oltre agli interessi legali.

Art. 10 - Informazioni sul procedimento.

1. Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i. l’unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è la DIREZIONE WELFARE del COMUNE DI TERNI.
2. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Accardo Dirigente della Struttura competente per materia del Comune capofila della Zona sociale.
3. L’Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è La DIREZIONE WELFARE DEL COMUNE DI TERNI.
4. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, mediante con le modalità di cui all’art. n. 25 della citata Legge e del regolamento comunale.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l’espletamento e la erogazione del beneficio presso il Comune di TERNI in qualità di titolare e responsabile.

I dati sopra richiesti verranno trattati dal Comune di TERNI in qualità di titolare del trattamento. Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l'interessato ha, inoltre, diritto di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla armonizzazione e al blocco dei dati trattati.

Art. 12 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente all'attuazione del presente Avviso è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di TERNI, in via esclusiva.

Art. 13- Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.

Allegati:

1A) - griglia di valutazione

2A) - schema di domanda

3A) – patto per la cura

4A) - Allegato PRIVACY debitamente sottoscritto;